



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

SETTORE III LL.PP.MM.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

TESTO COORDINATO

(D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285)

(Approvato con Delibera Consiliare N. 33 del 22.04.2013)

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 *Competenza*
Articolo 2 *Responsabilità*
Articolo 3 *Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi*
Articolo 4 *Atti a disposizione del pubblico*

CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Articolo 5 *Dichiarazione di morte*
Articolo 6 *Adempimenti dell'ufficio*
Articolo 7 *Denuncia della causa di morte*
Articolo 8 *Accertamenti necroscopici*
Articolo 9 *Referto all'Autorità giudiziaria*
Articolo 10 *Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane*

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Articolo 11 *Termini*
Articolo 12 *Provvidenze nel periodo di osservazione*
Articolo 13 *Deposito di osservazione e obitorio*
Articolo 14 *Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.*
Articolo 15 *Riscontro diagnostico*
Articolo 16 *Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio*
Articolo 17 *Prelievi per trapianti terapeutici*
Articolo 18 *Autopsie e trattamenti conservativi*

CAPO III FERETRI

- Articolo 19 *Feretro individuale - Deposizione*
Articolo 20 *Chiusura del feretro*
Articolo 21 *Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti*
 a) *per inumazione comune decennale*
 b) *per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta*
 c) *per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero*
 d) *per trasporti brevi*
Articolo 22 *Fornitura feretri*
Articolo 23 *Verifica feretri*
Articolo 24 *Piastrina di riconoscimento*

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 25 *Esclusiva del servizio*
Articolo 26 *Eccezioni al diritto di esclusiva*
Articolo 27 *Consistenza del trasporto e percorso*
Articolo 28 *Trasporti gratuiti e a pagamento*

- Articolo 29 *Vetture, classi, manutenzione*
- Articolo 30 *Orario dei trasporti*
- Articolo 31 *Compiti dei necrofori*
- Articolo 32 *Riti religiosi*
- Articolo 33 *Trasporti non in sede di funerale*
- Articolo 34 *Morti per malattie infettive - Radioattività*
- Articolo 35 *Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione*
- Articolo 36 *Trasporti all'estero o dall'estero*
- Articolo 37 *Norme generali per i trasporti*
- Articolo 38 *Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio*
- Articolo 39 *Trasporto di resti e di ceneri*

**CAPO V
CIMITERO - SERVIZI- COSTRUZIONE**

- Articolo 40 *Disposizioni generali*
- Articolo 41 *Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero*
- Articolo 42 *Ammissione nel cimitero*
- Articolo 43 *Ammissione nei reparti acattolici*
- Articolo 44 *Ammissione nel reparto dei nati morti ecc.*
- Articolo 45 *Sepolture comuni per inumazione*
- Articolo 46 *Cippo*
- Articolo 47 *Sepoltura per tumulazione*
- Articolo 48 *Vari tipi di sepolture private*
- Articolo 49 *Deposito in loculi provvisori*
- Articolo 50 *Sistemazione definitiva - Rimborsi*
- Articolo 51 *Camera mortuaria*
- Articolo 52 *Sala per autopsia*
- Articolo 53 *Ossario comune*
- Articolo 54 *Soppressione del cimitero*
- Articolo 55 *Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria*
- Articolo 56 *Zona di rispetto*
- Articolo 57 *Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene*

**CAPO VI
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

- Articolo 58 *Esumazione ordinaria*
- Articolo 59 *Esumazione nati morti*
- Articolo 60 *Avvisi di scadenza ordinaria*
- Articolo 61 *Esumazione straordinaria*
- Articolo 62 *Estumulazioni*
- Articolo 63 *Operazioni vietate - Denuncia*
- Articolo 64 *Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento*
- Articolo 65 *Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali*
- Articolo 66 *Salme aventi oggetti da recuperare*
- Articolo 67 *Disponibilità dei materiali*

**CAPO VII
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

- Articolo 68 *Modalità di concessione*
- Articolo 69 *Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale*

- Articolo 70 *Durata - Decadenza*
Articolo 71 *Sistemazione delle salme a seguito della decadenza*
Articolo 72 *Rinuncia di sepolture – Rimborso*

B) SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

- Articolo 73 *Modalità di concessione*
Articolo 74 *Durata della concessione - Rinnovo*
Articolo 75 *Progetto - Costruzione delle opere – Termini - Limiti di impegno dell'area*
Articolo 76 *Sepoltura di famiglia per inumazione*
Articolo 77 *Doveri in ordine alla manutenzione*
Articolo 78 *Aventi diritto*
Articolo 79 *Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività*
Articolo 80 *Ricordi funebri*
Articolo 81 *ESTUMULAZIONE – Vincolo*
Articolo 82 *Divieto di cessione dei diritti d'uso*
Articolo 83 *Recupero a favore del Comune*
 a) *Aree libere*
 b) *Aree con parziale costruzione*
 c) *Rinuncia ai diritti*
Articolo 84 *Decadenza - Revoca - Estinzione*
Articolo 85 *Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca*
Articolo 86 *Divisione e rinuncia*
Articolo 87 *Disponibilità dei materiali*
Articolo 88 *Fascicoli per le sepolture di famiglia*
Articolo 89 *Sepolture di famiglia e per collettività anteriore al Reg. P.M. n. 803/1975*

CAPO VIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Articolo 90 *Orario*
Articolo 91 *Divieto di ingresso*
Articolo 92 *Riti Religiosi*
Articolo 93 *Circolazione di veicoli*
Articolo 94 *Divieti speciali*
Articolo 95 *Epigrafi*
Articolo 96 *Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi*
Articolo 97 *Lapidi, ricordi, fotografie*

CAPO IX

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Articolo 98 *Responsabile del Servizio e Custode del cimitero – Compiti*
Articolo 99 *Interratori*
Articolo 100 *Personale Cimiteriale*
Articolo 101 *Necrofori*
Articolo 102 *Doveri specifici del personale salariato*

CAPO X

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 103 *Permesso di costruzione*
Articolo 104 *Limiti di attività*
Articolo 105 *Abrogato*
Articolo 106 *Responsabilità*

- Articolo 107 *Recinzione aree - Materiali di scavo*
Articolo 108 *Introduzione e deposito di materiali*
Articolo 109 *Orario di lavoro*
Articolo 110 *Sospensione dei lavori*
Articolo 111 *Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività Parere della Commissione*
Articolo 112 *Opere su sepolture individuali*
Articolo 113 *Vigilanza e Verifica*
Articolo 114 *Ornamentazione sepolture*

CAPO XI
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 115 *Funzioni - Licenza*
Articolo 116 *Attività - Veicoli - Locali*
Articolo 117 *Divieti*
Articolo 118 *Sospensione – Revoca*

CAPO XII
DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 119 *Decesso su navi*
Articolo 120 *Sanzioni*
Articolo 121 *Abrogazione precedenti disposizioni*
Articolo 122 *Disposizioni transitorie circa la tariffa*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria. approvato con D.P.R. 285 del 10.09.1990.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco e dal Dirigente Responsabile del Servizio, ferma ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

La vigilanza sanitaria spetta al Sindaco.

La manutenzione e l'ordine sono di competenza del Responsabile del Servizio.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il coordinamento sanitario della Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dal Responsabile del Servizio del cimitero, di cui all'art. 98 del presente regolamento.

Art. 49 e 50 Reg. P.M.

ARTICOLO 2

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc...

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento Polizia Mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 60 e 62);

c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 70 e 84).

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, su territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone conviventi col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimenti di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono modificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 e segg. Ord. S.C.; art. 1 Reg. P.M..

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'Ufficio

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli articoli 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'Ufficio provvede, a sensi dell'art. 145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc..

Art. 140 Ord. S.C..

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità Sanità Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. P.M..

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Coordinatore Sanitario della USL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso L'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 18 Reg. P.M..

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento. il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate alle dipendenze del Coordinatore Sanitario della USL, da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o dal suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il Coordinatore Sanitario della USL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

Art. 141 Ord. S.C.; Artt. 1 e 4 del Reg. P.M.

ARTICOLO 9

Referto all'Autorità Giudiziaria

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 3, 5, 39 e 45 Reg. P.M.; Art. 143 Ord. S.C.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale. Inoltre l'Unità Sanitaria Locale provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. P.M.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione; in fine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Coordinatore Sanitario della USL.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Artt. 8, 9 e 10 Reg. P.M.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazioni, di cui all'articolo seguente, anche con impiego all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il Coordinatore Sanitario della USL prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 11 e 13 Reg. P.M.

ARTICOLO 13

Deposito di osservazione e obitorio

Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo di pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizioni al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.

Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione delle Autorità Giudiziarie per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'ammissione è disposta dalla USL o dall'Autorità Giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come previsto all'art. 33.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere vietato l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Coordinatore Sanitario dalla USL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 12,13,14 e 15 Reg. P.M.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 44 che seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art.5, 6 e 7 Reg. P.M.; artt. 141 e 142 Ord. S.C.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art 37 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M..

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario della USL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta, deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotto fetali, deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seg. del Reg. P.M.. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il Direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art 41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il Coordinatore Sanitario della USL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 giugno 1977, n. 409.

ARTICOLO 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Coordinatore Sanitario della USL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal Coordinatore Sanitario della USL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art 47 del Reg. P.M. .

CAPO III

F E R E T R I

ARTICOLO 19

Feretro individuale - Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 74 e 77 Reg. P.M.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale e, se si tratta di feretro metallico da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) *per inumazione comune decennale*: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo stagionato; le tavole piattate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

b) *per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta*: duplice cassa l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art 30 del Reg. P.M.;

c) *per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero*: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente;

d) *per trasporti brevi*: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 25 Km., è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli artt. precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiali non biodegradabili come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa se non autorizzati dal Ministero della Sanità,.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Art. 28 e 75 Reg. P.M.

ARTICOLO 22 *Fornitura feretri*

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'art. precedente, lett. a), per salme di persone bisognose.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

ARTICOLO 23 *Verifica feretri*

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di Polizia Mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 24 *Piastrina di riconoscimento*

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25 *Esclusiva del servizio*

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della legge 15/10/1925, n. 2578 e dell'art. 19 del Reg. P.M. ed esercito in economia o in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

E' istituito il diritto fisso di privativa pari al trasporto di ultima categoria; in caso di categoria unica, l'importo sarà pari a quello stabilito per i trasporti a carico del Comune. Il diritto fisso è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, o da altro Comune o Stato, senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 48, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto - carro, personale - non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. art. 39 che segue).

L'Unità Sanitaria Locale vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.

Art. 16 e 19 Reg. P.M.

ARTICOLO 26

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa o di eventuali altri diritti.

Art.19 Reg. P.M. e R.D. 15/10/1925, n. 2578.

ARTICOLO 27

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto entro un percorso di circa 500 metri, ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella, od onoranze.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone, previo nulla osta.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 28

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo l'allegata tariffa, quando la salma è destinata alle sepolture private o comunque sono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) gratuiti a carico del Comune in ogni altro caso, adottando comunque un servizio decoroso, senza accentuate differenziazioni.

ARTICOLO 29

Vetture, classi, manutenzione

Le vetture per trasporti funebri sono di unica categoria.

Le vetture, comprese quelle private di cui all'art. 26, sono riconosciute idonee alla funzione dell'Unità sanitaria locale; devono essere: interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi, perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Unità Sanitaria Locale, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art. 20 Reg. P.M.

ARTICOLO 30 *Orario dei trasporti*

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco, e comunque durante il normale orario di servizio del personale.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dal Responsabile del Servizio, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'Ufficio per la denuncia di morti: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di 10 minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate,

Art. 22 Reg. P.M.

ARTICOLO 31 *Compiti dei necrofori*

Ad ogni trasporto funebre è addetto un necroforo con i compiti di cui all'art. 101; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di Stato Civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita al Responsabile del Servizio.

Art. 23 Reg. P.M.

ARTICOLO 32 *Riti religiosi*

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 33

Trasporti non in sede di funerale

A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

B) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedali, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentita l'Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

C) In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia, per consegna agli istituti di studio ecc. ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc..

Art. 17 e 19 Reg. P.M.

ARTICOLO 34

Morti per malattie infettive - Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Unità Sanitaria Locale.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Unità sanitaria locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 Reg. P.M.

ARTICOLO 35

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Unità Sanitaria Locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 24, 25 e 26 Reg. P.M.

ARTICOLO 36

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precitato.

ARTICOLO 37

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 21 ; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 e 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, muniti dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via, in tale caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 25.

Art. 19, 32 e 34 Reg. P.M.

ARTICOLO 38

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 21 Reg. P.M.

ARTICOLO 39

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli Artt. 27 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 24 e 36 Reg. P.M.

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI- COSTRUZIONE

ARTICOLO 40

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il Cimitero sul territorio del Comune.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in metri quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i 10 anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M..

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari individuali e familiari ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M..

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. P.M..

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri in doppio originale, di cui agli artt. 53 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione, nel caso tale servizio e' affidato in appalto, le operazioni vengono svolte sotto la direzione del personale cimiteriale incaricato.

ARTICOLO 41

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

A) Nell'interno del cimitero possono essere costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o per comunità straniera.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente art. 14.

B) Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Reg. P.M..

Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro per l'Interno, di cui all'art. 105 del Reg. P.M..

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Unità Sanitaria Locale in tema di polizia mortuaria.

ARTICOLO 42

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone nate o decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ammesse le persone che ovunque nate, al momento della nascita avevano almeno un genitore residente nel comune di Castellammare del Golfo .

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o aventi diritto nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e coloro che hanno il coniuge sepolto nel cimitero Comunale e di coloro che non più residenti sono ospiti di comunità o case di cura di comuni vicini . possono ottenere sepoltura nel cimitero comunale , qualora lo richiedano , coloro i quali nonostante non siano nati ne deceduti nel territorio comunale , siano stati residenti nel comune per almeno vent'anni .

I resti mortali delle persone sopra indicate, vengono accolte previa verifica del titolo che ne abilita il diritto alla sepoltura.

Art. 50 Reg. P.M.

ARTICOLO 43

Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici, ove esistenti, sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, deceduti nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzioni di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere *iure sanguinis*, nell'ordine di cui all'art. 3.

ARTICOLO 44

Ammissione nel reparto dei nati morti ecc.

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Art. 50 Reg. P.M.

ARTICOLO 45

Sepulture comuni per inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

A) - Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta ne sia fatta espressa richiesta.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno metri 0,50 e a metri 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;

b) per i minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Ai sensi della legge n. 26 del 28.02.2001, con specifico riferimento all' 1 comma 7 bis, Il Servizio di inumazione in campo comune è gratuito soltanto nel caso di salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, in tutti gli altri casi invece è a pagamento secondo tariffa.

B) - Sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 20 anni, tali sepolture possono essere concesse o per una salma o per due salme sovrapposte.

Con delibera della Giunta Municipale all'interno dei campi comuni sono individuate le aree a cui sono destinate e le relative tariffe. Anche per le sepolture private si applicano le norme tecniche di cui al punto **A)**

Artt. 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

ARTICOLO 46

Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito dal concessionario e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. (Art. 70 Reg. P.M.).

Nell'ipotesi di realizzazione, a proprie spese, della lapide in marmo, ci si dovrà attenere ai colori chiari da scegliere nella gamma dei colori dei "Carrara chiaro, Bianco Royal, Travertino Perlato e Perlatino", relativamente alle caratteristiche costruttive ci si dovrà attenere ai disegni prototipo approvati.

ARTICOLO 47

Sepultura per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai Concessionari di sepoltura, secondo le norme di cui al successivo articolo 48.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 68 e seguente.

Art. 76 Reg. P.M.

ARTICOLO 48

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 40, 60, anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni singole. Alla scadenza della concessione, a richiesta di un discendente fino al terzo grado in linea retta può essere concessa la proroga per un massimo di trenta anni.
- b) nell'uso temporaneo, per la durata di 40 o 60 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
- c) nell'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 60 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento, opera di architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.
- d) Il sepolcro di famiglia può essere anche per inumazione, aventi la durata non superiore a 20 anni.

Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private per tumulazione, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, l'utilizzo dei lotti interclusi le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

ARTICOLO 49

Deposito in loculi provvisori

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia, nonchè salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di mesi sei, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e dell'articolo che segue.

ARTICOLO 50

Sistemazione definitiva – Rimborsi

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposto il canone dovuto, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefissato, non venga data la sistemazione definitiva della salma, si provvederà d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 51
Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta della salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

ARTICOLO 52
Sala per autopsia

Nel cimitero un apposito locale, avente requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 della stesso Reg. P.M.

ARTICOLO 53
Ossario comune

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o proveniente da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

Art. 67 e 45 Reg. P.M.

ARTICOLO 54
Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U. LL.SS. e del Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale.

Le concessioni di sepolture private nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 83.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 m., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 97 e segg: Reg. P.M.

ARTICOLO 55

Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzioni per nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M. .

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico - sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. nonchè agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazioni decennali.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art 228 del T.U. LL.SS. e successive modifiche

ARTICOLO 56

Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento del cimitero esistente, la distanza non potrà essere inferiore a m. 50.

Art. 57 Reg. P.M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 57

Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene

L'Ufficio d'Igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Art. 54 Reg. P.M.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 58

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili, non prima della scadenza di 10 anni della inumazione, se in sepoltura comune.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal Responsabile del Servizio del cimitero e non richiedono speciali autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

Art. 82 Reg. P.M.

ARTICOLO 59

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc. inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 60

Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi a scadenza quadrimestrale, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 61

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine delle autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o di un suo delegato, del necroforo e può essere effettuata qualora, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario, o il suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il coordinatore sanitario, o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Artt. 83 e 84 Reg. P.M.

ARTICOLO 62

Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non

risultasse a perfetta tenuta, il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 81.

Artt. 86 e 88 Reg. P.M.

ARTICOLO 63

Operazioni vietate - Denuncia

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 87 Reg. P.M.

ARTICOLO 64

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

ARTICOLO 65

Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, costituiscono rifiuti speciali, pertanto sono raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 85 Reg. P.M.

ARTICOLO 66

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnate all'Ufficio dal quale, se richiesti, sono restituite ai familiari, previa

registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'Ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinate all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'Ufficio.

ARTICOLO 67

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, e opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, comune pure per tomba di parenti o affini al quarto grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico storico.

Ricordi strettamente personali, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) - CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 68

Modalità di concessione

Le sepolture individuali per singola salma, nei tipi di cui all'art. 48, Loculi e Cellette per resti mortali, possono concedersi in ogni tempo, anche in vita, secondo l'età dei richiedenti, la disponibilità dei posti, e per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili, secondo criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

La durata della concessione decorre dalla data della stipula del contratto.

Qualora è intendimento del concessionario far decorrere la concessione al momento del decesso, gli eredi a decesso avvenuto ne fanno espressa richiesta e dovranno aggiornare l'atto Concessorio dietro pagamento della differenza calcolata per interpolazione lineare in rapporto alla durata complessiva della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi; essa è provata da atto formale e dalla bolletta di pagamento effettuato.

Si possono concedere loculi attigui, secondo la disponibilità degli stessi, a favore di persone vive o decedute, legate da vincolo di parentela, al primo e secondo grado civile.

ARTICOLO 69

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le nuove sepolture private per tumulazione, sono concesse dal Comune normalmente già impermeabilizzate e complete di impianto di illuminazione votiva di lapidi e supporti, restando a carico dei concessionari, epigrafi e accessori.

Sia la tumulazione che le opere murarie di chiusura e sigillatura del loculo, ad eccezione della collocazione definitiva della lapide, degli epigrafi e degli accessori, vengono eseguite dal Comune dietro pagamento di un corrispettivo, quantificato nella tabella delle tariffe aggiornate con delibera di Giunta Municipale.

I Concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in buono e decoroso stato le lapidi, i manufatti, gli accessori ecc..

In difetto di tale dovere il Dirigente Responsabile del Servizio, previa diffida, può disporre di eseguire le opere a cura dell'amministrazione e a carico dell'amministrazione. Fino al pagamento della somma relativa all'intervento effettuato dal Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio la tumulazione dei feretri viene temporaneamente sospesa. Trascorsi quattro mesi senza che siano state rimosse le criticità senza giustificato motivo, viene dichiarata la decadenza in sensi dell'art. 84 del Regolamento Cimiteriale.

Art. 63 Reg. P.M.

ARTICOLO 70

Durata - Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 48.

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento tutti i concessionari di loculi che risultano ancora non occupati da salme, provvederanno alla chiusura del loculo con una lapide anche provvisoria e senza accessori. Il Dirigente Responsabile del Servizio, al fine di informare i Concessionari di tale obbligo, provvederà a pubblicizzarlo anche con avviso da fare apporre su tali loculi.

Qualora senza validi motivi il loculo non verrà chiuso dalla lapide come sopra il Responsabile del Servizio, previa diffida, procederà alla dichiarazione di decadenza del loculo. La Concessione Cimiteriale può essere dichiarata decaduta prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) - Non viene effettuata la chiusura nel termine stabilito, come al comma precedente;
- 2) - quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) - quando la salma viene collocata o trasferita in altra sepoltura;
- 4) - quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con Determina Dirigenziale previa diffida agli interessati, risultanti dai registri in possesso dell'ufficio e che risultano reperibili.

Nel caso di cui al punto 4), se il concessionario o gli aventi causa non risultano dagli atti o non sono reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso di decadenza, inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi quattro mesi dalla notifica della diffida o dalla pubblicazione all'albo pretorio, nel caso di eredi irreperibili o sconosciuti, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso in cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art.72; nel caso in cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 63 Reg. P.M.

ARTICOLO 71

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completata, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente alla completa mineralizzazione; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 72

Rinuncia di sepolture - Rimborso

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

La rinuncia non dà luogo a rimborso.

B) - SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 73

Modalità di concessione

La Concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 48, può concedersi in ogni tempo secondo l'età dei richiedenti, la disponibilità, a persona, ente, comunità, può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente nella fase di assegnazione dell'area, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia tutta occupata e in tal caso non devono esserci salme a deposito.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La Concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ARTICOLO 74

Durata della concessione - Rinnovo

La concessione di un'area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 60 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone fissato, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ARTICOLO 75

Progetto - Permesso di Costruire e Ristrutturare - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impegno dell'area

La Concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 111) e all'esecuzione delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di inizio dei lavori , prorogabili per giustificati motivi dal dirigente del Settore Urbanistica . Il Permesso per costruire , per ristrutturare , per effettuare opere di manutenzione ordinarie e straordinarie , è dettato e regolamentato dalle norme urbanistiche e sanitarie , vigenti al momento della richiesta per l' esecuzione delle opere.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; ciascun concessionario deve arretrarsi di cm. 20 dal confine, in modo che lo spazio di isolamento tra le cappelle non sia inferiore a 40cm. Per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, sempre che non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Nelle ristrutturazioni delle Cappelle e delle Fosse Gentilizie esistenti , non sono consentiti aumenti di volume fuori dal piano terra oltre a quelli assentiti, se non quelli strettamente necessari per motivi igienico sanitari per isolare dal terreno la lapide di copertura delle fosse gentilizie fino a cm.30 (trenta) di altezza.

Nelle aree destinate a cappelle gentilizie, Il numero dei loculi che si possono costruire fuori terra è fissato in ragione di un loculo per ogni mq. di area concessa, in sottosuolo. Uno ogni due metri quadrati. L'altezza massima delle cappelle o edicole non dovrà superare ml. 5,30. Le misure di ingombro libero interno di ogni loculo per la tumulazione di feretri non deve essere inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0.75 di larghezza e m. 0.70 di altezza oltre a cm. 10 in profondità per la collocazione del tompagno per la sigillatura dei loculi

Nelle ristrutturazioni delle fosse Gentilizie esistenti non possono essere aumentati il numero dei loculi rispetto a quelli già esistenti, ad eccezione di quelle fosse che sono interrate per una profondità inferiore a mt. 2,50 per i quali è possibile raggiungere tale profondità'.

La struttura delle opere deve essere realizzata in conformità alle disposizioni contenute nel R.P.M. N.285/90 e nel presente Regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas ed una pendenza verso l'interno del 2%, le stesse inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Tutte le lavorazioni sono affidate dai concessionari a ditte che devono essere regolarmente iscritte alla camera di commercio ed in regola con gli istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi da dimostrare con l'autocertificazione .L'amministrazione può a campione effettuare la verifica delle dichiarazioni rese.

Nei casi di costruzione e manutenzione straordinaria di sepolture private le imprese sono obbligate ad effettuare, a garanzia del mantenimento del decoro cimiteriale, un deposito cauzionale quantificato e aggiornato con atto deliberativo della G.M. che sarà incamerato dal comune qualora ultimati i lavori la ditta non provvede alla pulizia del cantiere entro cinque giorni . In caso di puntuale adempimento si procederà alla restituzione della cauzione.

Ultimate le opere si provvede alla verifica di cui al successivo art. 113.

Art. 90, 92 e 94 Reg. P.M.

ARTICOLO 76

Sepoltura di famiglia per inumazione

Le sepolture di famiglie e per collettività possono essere anche a sistema di inumazione ; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

art. 90 Reg. P.M.

ARTICOLO 77

Doveri in ordine alla manutenzione

Il Concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene e a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti e al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 84.

artt. 63 e 92 Reg. P.M.

ARTICOLO 78

Aventi diritto

Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato ai Concessionari ed ai loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzioni di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo Concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Si ritengono ammessi i figli adottivi.

Solo il Concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Può essere altresì consentita, su richiesta dei Concessionari o loro eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei Concessionari.

Se i titolari, per concessione o per successione, sono più di uno, questi entro un anno, devono designare uno fra essi uno che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito Ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 93 Reg. P.M.

ARTICOLO 79

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità o una congrega sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo e l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e richiesta di tumulazione. Qualora l'ente per qualsiasi ragione viene sciolto o i suoi rappresentanti non sono più reperibili, tutte le sepolture ivi depositate saranno sottoposte alle norme del presente regolamento, anche per quanto riguarda la durata della concessione che viene equiparata alla durata massima consentita, salvo rinnovo da parte degli eredi.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 86, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art.81 successivo.

Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 49.

Art. 93 Reg. P.M.

ARTICOLO 80

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il Concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti aventi diritto sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 81

ESTUMULAZIONE – Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate a richiesta di tutti gli eredi concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno **25 anni** dalla tumulazione (Estumulazione Ordinaria). I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Qualora l'ossario della sepoltura di famiglia risulta pieno, e' possibile liberare l'ossario e spostare i resti mortali nell'ossario comune o adibire un loculo della sepoltura di famiglia ad ossario.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Nel caso di loculi privati individuali , o in sepolture di famiglia o di collettività', qualora su richiesta degli eredi effettuata l'estumulazione ordinaria della salma , la stessa risulta già mineralizzata, i resti mortali possono essere o depositi nell'ossario comune , o collocati in cassetta e riposti nello stesso loculo fino alla scadenza della concessione. In quest'ultimo caso nello stesso loculo possono essere collocate altre cassette contenenti resti mortali di familiari fino al secondo grado della salma tumulata, dietro pagamento della tariffa per singola cassetta.

Ogni loculo può contenere un solo feretro, qualora le dimensioni del loculo lo consentono a giudizio del Dirigente Responsabile del Servizio, è possibile autorizzare una o più urne cinerarie o cassette di resti mortali insieme al feretro di parenti in linea retta fino al secondo grado della salma tumulata , previo pagamento della tariffa per singola cassetta .

ARTICOLO 82

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 83

Recupero a favore del Comune

a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso della sola tariffa in vigore all'atto della concessione.

Eccezionalmente a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 75.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a).

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.75.

c) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte del Responsabile del Servizio .

ARTICOLO 84

Decadenza - Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 75 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte dagli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 70, n. 4).

Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 71;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21/10/1975, n. 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 89;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 54 e 84 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M..

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita Determina Dirigenziale, previa comunicazione agli interessati, se identificati e reperibili, in difetto, con pubblicazione all'albo pretorio per giorni trenta.

Art. 92 Reg. P.M.

ARTICOLO 85

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciata la decadenza di cui al n. 1) lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2) dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 71.

Quindi dispone o per la vendita o per il restauro delle opere, e successiva vendita.

ARTICOLO 86

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 87

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengono rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 67.

ARTICOLO 88

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 89

Sepulture di famiglia e per collettività anteriore al Reg. P.M. n. 803/1975

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. del 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata di 99 anni.

Esse possono essere revocate altresì, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO VIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 90

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio; la visita fuori orario è subordinata, oltre che al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato mezzo di sirena, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di forti intemperie o di pioggia il Responsabile del Servizio può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 91

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
- e) durante le operazioni di esumazione, ordinaria o straordinaria, autopsie, ecc.

ARTICOLO 92

Riti Religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

ARTICOLO 93
Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio può concedere eccezionalmente il permesso di visitare tombe di famiglia servendosi di piccoli idonei mezzi di locomozione.

Parimenti il Responsabile del Servizio può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero, prefissandone i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 94
Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamenti irriverenti o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, fare riprese televisive e filmati, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei Concessionari;
 - l) chiedere elemosina, senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenente alla propria famiglia.
- I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 95
Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto, la data di nascita e di morte e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti comunicate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome e cognome, per le donne anche il cognome da sposate, le date di nascita, di morte e le eventuali espressioni brevi.

Nelle tombe delle sezioni comunali di nuova costruzione, al fine di evitare un miscuglio di stili e materiali diversi, le lapidi in marmo dovranno essere di colore chiaro da scegliere nella gamma del “Carrara chiaro”, “Bianco Royal”, “Perlato”, “Perlatino” o “Travertino”.

ARTICOLO 96

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all’art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 97

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Sono autorizzati il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze dei loculi e che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO IX

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 98

Responsabile del Servizio e Custode del cimitero – Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto il Responsabile del Servizio con la mansione propria di tale qualifica.

Il Responsabile del Servizio attende a tutta l’attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari.

Sono compiti specifici del Custode: gli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M.; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, il seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sull’impiego delle aree, nonché sulle costruzioni di opere e servizi, cura la manutenzione e l’ordine del cimitero, riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente del servizio.

E’ costituito un ufficio presso il cimitero ove assolve i compiti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M.

Il Custode inoltre attende alla sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori o concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

ARTICOLO 99

Interratori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni; autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione conservati nell'ufficio del cimitero.

ARTICOLO 100 *Personale Cimiteriale*

All'ingresso, nelle ore di visita, è addetto un dipendente per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, che ne controlla le autorizzazioni; cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi.

Eventuali nuovi assunti con la mansione di giardiniere, saranno addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradine, piazzali, cunette, pozzetti, porticati e servizi all'uso del pubblico. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di persone, specie necrofori, in caso di bisogno.

ARTICOLO 101 *Necrofori*

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento anche all'esterno del cimitero; in particolare devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle descrizioni stabilite secondo la destinazione;
- b) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma, nel feretro e chiudere il feretro stesso previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa di identificazione;
- c) accompagnare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

ARTICOLO 102 *Doveri specifici del personale salariato*

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO X **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO 103 *Permesso di costruzione*

Per l'esecuzione di opere che rientrano nella manutenzione straordinaria – nuove costruzioni, restauri, ristrutturazioni – che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire tali opere, se prima non ha ottenuto il necessario permesso di costruire secondo le normative urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

Agli esecutori d'opera ed alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Per l'esecuzione di opere che rientrano nella manutenzione ordinaria – posa di lapidi, collocazione di epigrafi, collocazione di oggetti ornamentali o manutenzione straordinaria di opere interrato è richiesta la comunicazione al Responsabile del Servizio sulla quale deve essere apposto il Nulla Osta a cura del Responsabile stesso.

ARTICOLO 104

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ARTICOLO 105

Permesso di costruzione

Abrogato .

ARTICOLO 106

Responsabilità

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ARTICOLO 107

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal custode, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione di Cappelle Gentilizie o di Tombe di Famiglie, la ditta appaltatrice a garanzia della pulizia degli spazi interessati dal deposito dei materiali e delle attrezzature utilizzate, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà depositare una cauzione da quantificare con apposito atto amministrativo; tale cauzione verrà svincolata a seguito della dichiarazione del responsabile delegato sull'avvenuto sgombero e relativa pulizia dell'area interessata dai lavori.

ARTICOLO 108

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 93; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 109

Orario di lavoro

L'orario di lavoro deve coincidere con quello di apertura al pubblico e con l'esclusione dei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche quale l'esecuzione di OO.PP. autorizzate dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 110

Sospensione dei lavori

A partire dal terzo giorno prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti salvo diversa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 111

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività

Parere della Commissione

I progetti per la costruzione e ristrutturazioni di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Coordinatore Sanitario della USL e del Dirigente Responsabile per l'edilizia privata.

Il Dirigente, pur tenendo conto del desiderio dei Concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia

Mortuaria e d'Igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico - spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Art. 94 Reg. P.M.

ARTICOLO 112

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere ornamentali sulle sepolture individuali, comuni e private si richiede la presentazione di apposita comunicazione al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

contenente la presentazione del disegno e il testo dell'epigrafe

Il relativo N.O. è di competenza del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ARTICOLO 113

Vigilanza e Verifica

Il Tecnico Responsabile del Servizio Cimiteriale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, le autorizzazioni date e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, possono essere oggetto di provvedimenti dirigenziali o del Sindaco secondo le proprie competenze.

Le opere per sepoltura di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate al fine del rilascio del certificato di conformità secondo le modalità previste per il collaudo in edilizia privata.

Il Dirigente, in esito alla verifica, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del Regolamento e dell'Autorizzazione data.

Risultata favorevole la verifica, è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 114

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Per la pulizia del verde cimiteriale l'Amministrazione potrà affidare tale servizio in concessione a terzi a mezzo di bando pubblico riservato agli operatori commerciali locali che operano nel settore della vendita di piante e fiori. Qualora gli aggiudicatari sono più di uno, gli operatori, a mezzo di sorteggio iniziale, si alterneranno uno ogni anno nella gestione del servizio.

Per tale servizio, che sarà svolto dal Concessionario a titolo gratuito, l'Amministrazione come contropartita collocherà all'interno del cimitero quattro targhe formato 50 x 60 con la scritta: "Per l'anno in corso il verde cimiteriale è curato dalla Ditta ".....".

CAPO XI

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 115

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 116

Attività - Veicoli - Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti a trasporto di

persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. 08/12/1933, n. 1740, e del Reg. Comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 117

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 118

Sospensione - Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 120 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 119

Decesso su navi

A tutti gli effetti del Reg. P.M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio Italiano.

Art. 33 Reg. P.M.

ARTICOLO 120

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12/07/1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 107 Reg. P.M.

ARTICOLO 121

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento precedente e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario, contenute nel Regolamento Municipale di Igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo l'intervenuta approvazione.

ARTICOLO 122

Disposizioni transitorie circa la tariffa

Tutte le tariffe relative a Concessioni e Servizi , ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale delle entrate di cui alla Delibera della Commissione Straordinaria nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale N. 19 del 18.04.2008, sono fissate con delibera di Giunta Municipale.

L'importo relativo a concessioni o a servizi già versati a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.